



## Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

### Meccatronica d'automobili / Meccatronico d'automobili con attestato federale di capacità (AFC)

#### Modifica del [data]

---

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),  
ordina:

I

L'ordinanza della SEFRI del 12 ottobre 2017<sup>1</sup> sulla formazione professionale di base  
Meccatronica d'automobili / Meccatronico d'automobili con attestato federale di  
capacità (AFC) è modificata come segue:

*Art. 4 frase introduttiva e lett. d n. 9*

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le  
competenze operative seguenti:

- d. verifica e riparazione di sistemi:
  9. riparare i gruppi propulsori elettrici e ibridi;

*Titolo prima dell'art. 10*

#### **Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda**

*Art. 10*            Requisiti professionali richiesti ai formatori

<sup>1</sup> Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche  
seguenti:

- a. attestato federale di capacità di meccatronico d'automobili AFC e almeno tre  
anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno  
due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

<sup>1</sup> RS 412.101.220.51

<sup>2</sup> Oltre alle qualifiche di cui al capoverso 1, i formatori hanno conseguito l'attestato del modulo didattico organizzato dall'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA).

*Art. 20 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 22 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> L'attestato federale di capacità riporta l'indirizzo professionale.

*Art. 23 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni tecniche dell'automobile è composta da:

- a. 7–9 rappresentanti dell'UPSA;

*Art. 26* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> La competenza operativa di cui all'articolo 4 lettera d numero 9 è valutata per la prima volta nella procedura di qualificazione con esame finale per **meccatronico d'automobili AFC** del 2030.

<sup>2</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di **meccatronico d'automobili AFC** prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

<sup>3</sup> Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude prima del 31 dicembre 2029, la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore.

<sup>4</sup> I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per **meccatronico d'automobili AFC** in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il **1° gennaio 2026**.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione

Martina Hirayama  
Segretaria di Stato

